



Comune di Ozzano dell'Emilia
Provincia di Bologna

**ALLEGATO A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21 FEBBRAIO 2018,
OGGETTO: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'ANNO 2018.**

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2018

ALIQUOTE IMU 2018 (*):

1,06 per cento	ORDINARIA per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate per ciascuna aliquota ridotta
0,6 per cento	RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse (§) (art.13, comma 2, del D.L. n.201/2011)
	<p>a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, come sopra individuate (§);</p> <p>b) per una sola unità immobiliare e relative pertinenze, come sopra individuate (§), posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</p> <p>c) per una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;</p> <p>d) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;</p> <p>e) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22.4.2008, pubblicato in G.U. n.146 del 24.6.2008;</p> <p>f) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>g) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs.19.5.2000,n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica e pertinenze ammesse.</p>
0,74 per cento	RIDOTTA PER UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO e relative pertinenze LOCATE CON CONTRATTO-TIPO Legge n. 431/1998 - Art. 2, comma 3 e art. 5, comma 1 e comma 2.
0,76 per cento	RIDOTTA per i primi tre anni di attività, PER IMMOBILI POSSEDUTI E DIRETTAMENTE UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DI "NUOVE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO di cui al Regolamento comunale adottato con atto C.C. n.45/2001 e s.m.i.
0,73 per cento	RIDOTTA PER UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO e relative pertinenze CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA I° GRADO O CONCESSE IN COMODATO, CON CONTRATTO REGISTRATO, A PARENTI IN LINEA RETTA DI 2° GRADO, IVI RESIDENTI
0,96 per cento	RIDOTTA PER UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO e relative pertinenze LOCATE CON CONTRATTO REGISTRATO diverso dal "concordato" (canone libero)

0,96 per cento	RIDOTTA PER UNITA' IMMOBILIARI AD USO DIVERSO DALL'ABITATIVO E DALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI, POSSEDUTI ED UTILIZZATI DIRETTAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE DAL POSSESSORE SOGGETTO I.M.U. AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA, ARTE, PROFESSIONE, ISTITUZIONALE OPPURE UTILIZZATE DA SOGGETTI TERZI IN BASE A REGOLARE CONTRATTO, A CONDIZIONE CHE IL SOGGETTO PASSIVO I.M.U. NON SIA TITOLARE DI DIRITTO DI PROPRIETA' O ALTRO DIRITTO REALE SU ALTRI IMMOBILI, DIVERSI DALLE ABITAZIONI E DALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI, SITUATI NEL COMUNE
0,90 per cento	RIDOTTA PER UNITA' IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A/10, C/1 E C/3 EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE DA SOGGETTI TERZI, IN BASE A REGOLARE CONTRATTO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO E ARTIGIANATO DI SERVIZI, A CONDIZIONE CHE IL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE VENGA RINEGOZIATO IN DIMINUZIONE IN MISURA DI ALMENO IL 10% DEL CANONE, ENTRO IL 31 OTTOBRE DELL'ANNO DI IMPOSTA, RISPETTO A QUELLO PATTUITO PER L'ANNO PRECEDENTE

(*) ai sensi dell'art.1, comma 380, della Legge 24.12.2012, n.228, dall'1.1.2013 è soppressa la riserva allo Stato di cui all'art.13, comma 11, del D.L. n.201/2011 ed è istituita la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art.13 del D.L.n.201/2011.

(§) come definite dall'art.13, comma 2, del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.214/2011 e s.m.i., ai sensi del quale, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

DETRAZIONI IMU 2018

per unità immobiliari adibite ad abitazione principale

classificate nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze ammesse (§)

DETRAZIONE	RIFERITA A
Euro 200,00 detrazione di Euro 200,00	unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze ammesse (§), come definite dall'art.13, comma 2, del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e s.m.i. <i>(art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011)</i>
elevazione della detrazione di base, pari a Euro 200,00, all'importo di Euro 250,00 Euro 250,00 (Euro 200,00 + Euro 50,00 di maggiore detrazione)	per le unità immobiliari aventi diritto alla detrazione di cui al punto precedente, a condizione che i soggetti passivi si trovino nelle seguenti condizioni personali e patrimoniali: - il soggetto passivo abbia compiuto il 65° anno di età al 1° gennaio 2018 e sia l'unico componente del nucleo familiare oppure appartenga a un nucleo familiare di due persone in condizione non lavorativa, di cui almeno una avente 65 anni compiuti al 1° gennaio 2018; - il valore ISEE del nucleo familiare del soggetto passivo non sia superiore a Euro 8.107,50.

Per l'applicazione delle aliquote ridotte e della maggiore detrazione di imposta per abitazione principale, entro il 16 dicembre 2018, è necessario presentare la comunicazione prevista dall'art.15 del Regolamento per l'applicazione IUC-componente IMU.

Per beneficiare della riduzione del 50 per cento della base imponibile di cui all'art. 13, comma 3, lett. 0a) e della riduzione al 75 per cento della base imponibile di cui all'art.13, comma 6-bis, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n.214 e s.m.i., in alternativa alla presentazione della dichiarazione IMU (su modello ministeriale), è possibile presentare la comunicazione prevista dall'art. 15 del citato Regolamento, entro il 16 dicembre 2018.